

STATUTO

CIO NEL CUORE A.P.S. O.N.L.U.S.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile, del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) e del D.Lgs. n. 460/1997, una associazione in memoria dell'amico Cio - Pier Giacomo Tassi - insegnante di educazione fisica, attivo con particolare dedizione e con lusinghieri risultati nei settori scolastici, sportivi, solidaristici e del volontariato - avente la seguente denominazione: "CIO NEL CUORE A.P.S. O.N.L.U.S.", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pontremoli (MS) in Piazza Unità d' Italia n. 1 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività rientranti nei seguenti settori: beneficenza; promozione della cultura e dell'arte; istruzione; formazione; sport dilettantistico; assistenza sociale e socio sanitaria; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico.

In particolare, le attività di interesse generale che l'associazione intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati, sono le seguenti:

- beneficenza, effettuata mediante la fornitura diretta o in comodato d'uso, sempre in forma gratuita, di beni materiali e la concessione di erogazioni in denaro con utilizzo, per tutti i casi, di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, compresa la beneficenza a favore di ospedali, istituti di ricerca, associazioni benefiche;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, in particolare orientate al sostegno di progetti di promozione sociale destinati a ragazzi, adulti e anziani, finalizzati alla socializzazione e al tempo libero con l'intento di diffondere tra questi soggetti un modello fondato sull'interscambio delle esperienze personali in contrapposizione alla disgregazione individualistica tipica del nostro tempo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; in particolare, sostegno per attività sportive ed educative organizzate sia da società agonistiche che da scuole, anche attraverso borse di studio riservate a studenti, segnalati direttamente dai dirigenti degli istituti scolastici per impegno e lealtà nello studio e nello sport e/o per necessità economiche;
- interventi e servizi socialmente utili che, grazie alle competenze personali degli associati, possano essere di supporto a chi si trova in difficoltà, anche nel semplice disbrigo

burocratico di problematiche comuni con particolare riferimento alla sanità, alla gestione delle attività domestiche e all'uso dei mezzi informatici;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- collaborazione con associazioni di volontariato per la realizzazione di progetti benefici di solidarietà e utilità sociale.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi - anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche; chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5: si esclude pertanto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'iscrizione ad associato decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di amministrazione.

Gli associati si distinguono in fondatori, onorari, ordinari e junior (minorenni):

a) fondatori: sono quelli che hanno proceduto alla costituzione dell'Associazione;

b) onorari: sono quelli ai quali l'Organo di amministrazione attribuisce tale qualità, titolo o contributo di opera e/o di prestigio, ritenendo utile e opportuno che aderiscano all'associazione. Essi usufruiscono di tutti i diritti degli associati ordinari e possono essere esentati dal pagamento delle quote associative; in quest'ultima ipotesi, pur partecipando all'Assemblea, non hanno diritto di voto;

c) ordinari: sono tutti gli altri associati;

d) junior (minorenni): sono gli associati di età compresa tra il compimento del quinto anno di età al raggiungimento della maggiore età: possono essere junior i minorenni, non inferiori ad anni 5 (cinque) che ne facciano richiesta tramite colui che del minore esercita la rappresentanza legale e la cui domanda di adesione sia accolta dall'Organo di amministrazione; nella domanda di adesione inoltrata, il rappresentante dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipazione e di voto;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per attività svolte su incarico dell'Organo amministrativo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Presidente onorario;
- il Cappellano;
- l'Organo di controllo;
- il Probiviro o il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative hanno durata triennale, sono onorifiche, gratuite e rinnovabili senza limitazioni. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio stesso.

Il rinnovo delle cariche deve essere effettuato nella prima assemblea che si effettua dopo la scadenza del triennio.

Tutte le cariche sono incompatibili tra di loro, con eccezione del Presidente dell'Organo di amministrazione che è anche Presidente dell'Assemblea.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, in regola con il pagamento annuale della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (lettera, fax, mail o con ogni altro mezzo con prova di ricevuta da parte del destinatario), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. elegge e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo;
2. elegge il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Cappellano;
3. elegge il Probiviro o il Collegio dei probiviri;
4. approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
5. determina la quota associativa annua;
6. delibera sul programma di attività proposto dall'Organo di amministrazione;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
8. delibera sulla esclusione degli associati;
9. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
10. approva l'eventuale regolamento interno redatto dall'Organo di amministrazione;
11. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/5 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione - Consiglio direttivo)**

L'Organo di amministrazione, di seguito denominato 'Consiglio direttivo', opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'associazione e può conferire ad uno o più dei propri membri l'autorizzazione per operare sui conti correnti accesi presso gli istituti di credito, con firma singola o congiunta; può altresì delegare a uno o più dei propri componenti altre mansioni utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail) o con ogni altro mezzo con prova di ricevuta da parte del destinatario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente paragrafo, alla convocazione entro 12 (dodici) giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.

Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Delibera con la maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

1. nominare il Vice Presidente e il Vice Presidente vicario;
2. nominare il Segretario;
3. nominare il Tesoriere;
4. nominare, se lo ritiene opportuno, il Presidente Onorario;
5. nominare, se lo ritiene opportuno, gli associati onorari;
6. fissare le direttive per il funzionamento dell'associazione;
7. predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
8. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
9. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
10. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
11. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
12. nominare il componente del Collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
13. determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
14. determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto dell'associazione;
15. richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto dell'associazione;
16. redigere, se ritenuto necessario per un più funzionale raggiungimento degli scopi associativi, il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra gli associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal Vice Presidente vicario o, in loro assenza, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro associati;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi associativi;

Il Tesoriere predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo.

Ha inoltre i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta dei registri, libri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione;
- b) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo o del Presidente.

ART. 11 (Presidente onorario)

Il Presidente onorario viene nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

Per rivestire la carica di Presidente onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali e avere reso servizi eccellenti nel campo della promozione sociale e/o della beneficenza. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente onorario medesimo.

Il Presidente onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota associativa.

Ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio direttivo e alle assemblee degli associati; propone iniziative inerenti alla vita associativa.

Il Presidente onorario deve accettare gli articoli del presente statuto e dell'eventuale regolamento e condividere gli scopi e le finalità di cui al precedente art. 2.

ART. 12 (Cappellano)

Il Cappellano è guida spirituale di riferimento per tutti gli associati e per tutti coloro che vengono in contatto con l'associazione. Ha il compito di supportare psicologicamente e spiritualmente gli associati e questi ultimi soggetti allorché manifestino di trovarsi in particolare situazioni di difficoltà e desiderino di essere coadiuvati nella risoluzione del loro disagio, anche attraverso l'organizzazione di momenti di meditazione e preghiera.

Il Cappellano deve accettare gli articoli del presente statuto e dell'eventuale regolamento e condividere gli scopi e le finalità di cui al precedente art. 2.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea, anche tra i non associati, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche individualmente o su richiesta di uno degli organi associativi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

A tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e depositata presso la sede legale per la consultazione di tutti gli associati.

ART. 14 (Probiviro o Collegio dei probiviri)

L'Assemblea può nominare, anche tra i non associati, un Collegio dei Probiviri, composto da tre a cinque membri, di cui uno nominato Presidente oppure un unico Probiviro, anche non associato.

Il Probiviro o il Collegio dei Probiviri, organo di giustizia di primo grado, vigila sull'osservanza, da parte degli organi associativi e degli associati, dello Statuto ed esprime parere scritto sulle vertenze che il Consiglio direttivo gli sottopone.

Ha competenza in materia:

- a) di validità dell'Assemblea;
- b) di violazione di norme dello Statuto;
- c) di controversie tra gli associati relative all'attività sociale.

Il Probiviro o il Collegio dei Probiviri inoltre:

- a) promuove, "motu proprio" o su denuncia degli organi associativi o degli associati, l'azione disciplinare;
- b) infligge i provvedimenti disciplinari e ne cura l'esecuzione;
- c) si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle Assemblee;
- d) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto.

In caso di Collegio, i provvedimenti sono presi a maggioranza e le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Probiviri. I provvedimenti vanno comunicati sia all'interessato sia al Consiglio direttivo. Si deve in ogni caso garantire il diritto alla difesa e la contestazione scritta degli addebiti dovrà essere notificata all'interessato il quale, entro venti giorni dal ricevimento della contestazione stessa, potrà depositare controdeduzioni e richiedere di essere sentito personalmente. Per appellarsi alla decisione del Probiviro o del Collegio dei Probiviri occorrerà dare corso alla procedura prevista al successivo articolo che disciplina il Collegio arbitrale.

Il Probiviro o il Collegio dei Probiviri non decadono in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio direttivo.

ART. 15 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 **(Risorse economiche e Patrimonio)**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi associativi;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti e di istituzioni pubbliche e religiose;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) introiti derivanti da convenzioni;
- g) rendite di beni immobili o mobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- h) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività direttamente connesse;
- i) ogni altra entrata che non contravvenga alle disposizioni di legge in vigore.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio direttivo che potrà conferire ad alcuni dei propri membri la delega ad operare con firma singola o congiunta sui depositi medesimi, come già specificato all'art. 8.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 **(Quota associativa)**

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso, di perdita della qualifica o di morte dell'associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

ART. 18
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'organizzazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19
(Bilancio di esercizio)

A cura del Consiglio direttivo devono essere redatti il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo devono essere predisposti dal Consiglio direttivo entro il 31 marzo, depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati e presentati all'Assemblea, per le deliberazioni di rito, entro il 30 aprile.

ART. 20
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 mln di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 21
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo presso la sede legale/amministrativa che sarà tenuto a dare risposta entro quindici giorni dalla ricezione.

ART. 22 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 23 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 24 (Collegio Arbitrale)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli organi associativi e gli associati o tra gli associati o tra questi e l'associazione, relative al rapporto associativo, all'eventuale Regolamento e a ogni altra questione inerente l'esercizio dell'attività dell'associazione, tra l'associazione e i terzi, e avente ad oggetto diritti disponibili, dopo che non abbiano trovato soluzione dalla prassi di mediazione eventualmente prevista dalle disposizioni di legge, dovranno essere devolute alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Massa Carrara, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 25 (Modifiche statutarie)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi associativi o da almeno 15 (quindici) associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea secondo quanto indicato all'articolo 7.

ART. 26 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo (cfr. co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 460/1997, dal D.Lgs. n. 117/2017, dal Codice civile e dalle altre norme vigenti in materia.

Fino al periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi all'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS e nell'Anagrafe delle ONLUS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi del co. 3, art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle APS e nell'Anagrafe delle ONLUS attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'efficacia delle norme del Codice del terzo settore incompatibili con le norme del D.Lgs. n. 460/1997 è subordinata alla decorrenza del termine di cui al co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017: è collegata pertanto allo stesso termine la cessazione dell'efficacia delle norme Onlus incompatibili con la disciplina degli ETS - APS.

Pontremoli 18-09-2018

IL PRESIDENTE

Antonella Bonivini Tassi

IL SEGRETARIO

G. Amato